

*Nomos Appalti srl*  
Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 4 agosto 2008

Circolare n. 37/2008

AI SIGG.RI PRESIDENTI  
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA  
- A TUTTI GLI ASSOCIATI

AL SIG. PRESIDENTE  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

E A TUTTI GLI ALTRI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -

**Oggetto:**

- 1) Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22 – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni di importo superiore a 10.000,00 Euro.
- 2) Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 luglio 2008 - Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007 e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi a materiali da costruzione più significativi.
- 3) Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Comunicazione 1° agosto 2008 per la trasmissione di dati utili alla redazione dei prospetti statistici.

1) Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22 – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni di importo superiore a 10.000,00 Euro.

La Ragioneria dello Stato ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel d.m. 40/08 concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" (cfr. circ. n. 19/08).

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 48-bis dispone che le amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01 e s.m.i.) e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, (e quindi anche per il pagamento di corrispettivi di appalto) devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non possono procedere al pagamento, ma devono segnalare la circostanza all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

# *Nomos Appalti srl*

*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

Dunque, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il regolamento n. 40/08, ha dettato le norme di attuazione dell'art. 48 *bis*, con riferimento specifico alle **sole amministrazioni pubbliche in senso stretto**, riservandosi l'emanazione, a breve, di un ulteriore provvedimento relativamente alle società a prevalente partecipazione pubblica. Di conseguenza, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento ministeriale, le disposizioni di cui al citato art. 48-bis non sono operanti nei riguardi delle anzidette società.

Ciò nondimeno, poiché con la pubblicazione del citato Regolamento sono emersi una serie di problematiche interpretative in ordine alla corretta individuazione delle fattispecie da sottoporre all'obbligo di preventiva verifica, la Ragioneria dello Stato ha ritenuto opportuno emanare i necessari chiarimenti.

Si fornisce, in questa sede, una illustrazione sintetica delle indicazioni contenute nella circolare n. 22, di più significativo interesse per gli Abbonati al Servizio.

## **A) Rapporti nell'ambito della Pubblica Amministrazione**

Il divieto di pagamento per somme superiori a 10.000,00 euro imposto alle amministrazioni pubbliche opera solo nei confronti di soggetti privati debitori del Fisco. Non possono essere bloccati i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto annualmente dall'Istat o di società a totale partecipazione pubblica. In questi casi, non esistono obblighi di garanzia e cautela in seguito al mancato adempimento delle cartelle di pagamento.

## **B) Natura dei pagamenti**

Secondo la Ragioneria, il termine pagamento si riferisce all'adempimento di un obbligo contrattuale e ha «natura privatistica». Pertanto, non è soggetto al vincolo previsto dall'articolo 48 bis del d.P.R. 602/73 il trasferimento di somme effettuato in base a «specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali»; somme che per loro natura, peraltro, sono impignorabili. Allo stesso modo, il divieto dei pagamenti non vale quando si tratta di tutelare diritti fondamentali della persona, come quello alla salute. Sono infatti esclusi dall'obbligo di verifica: rimborsi di spese sanitarie, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona, assegni alimentari, indennità per inabilità temporanea al lavoro, spese concernenti esigenze di difesa nazionale o interventi di ordine pubblico e così via.

Va sospeso il pagamento, invece, quando il debitore del fisco è titolare di stipendi, salari, retribuzioni, pensioni e assegni di quiescenza.

## **C) Ulteriori istruzioni sui pagamenti.**

La soglia di 10.000,00 Euro, di cui all'art. 48-bis, va intesa riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute effettuate, trattandosi di somme in realtà trattenute in ossequio a puntuali disposizioni legislative.

Inoltre, al fine di evitare artificiosi frazionamenti di un unico pagamento, per scendere sotto la soglia stabilita dalla legge, la circolare chiarisce che occorre fare riferimento all'intero valore del contratto e alle scadenze fissate per i pagamenti.

Per esempio, se si tratta di un appalto di lavori, il pagamento deve coincidere con stati di avanzamento lavori (SAL) e saldo finale. Nei contratti di fornitura con cadenza periodica vale il criterio del pagamento di beni e servizi di volta in volta forniti.

**D) Sospensione o rateazione della cartella di pagamento.**

Il divieto di pagamento non opera se la somma richiesta dal Fisco è stata dilazionata o è stata concessa la sospensione, amministrativa o giudiziale, della cartella. In queste situazioni, non può essere considerato scaduto il termine per il pagamento delle somme richieste.

Ne consegue che, nelle suddette ipotesi, non trova applicazione l'art. 48-bis per carenza del presupposto relativo all'inadempimento dell'obbligo di versamento scaturente da una cartella di pagamento.

**E) Impugnazione della cartella di pagamento.**

Se la cartella di pagamento forma oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, può sorgere il dubbio circa l'obbligo di procedere alla verifica, imposto dall'art. 48-bis. In tale ipotesi, il ricorso prodotto avanti il giudice tributario non produce un automatico effetto sospensivo. Infatti, la sospensione deve essere appositamente richiesta al giudice che, sussistendo i prescritti requisiti, emetterà ordinanza (decreto in caso di eccezionale urgenza) di sospensione.

Per quanto afferisce alla diversa ipotesi di avvenuto deposito di una sentenza favorevole al contribuente, si ritiene che, anche nelle more dell'emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, la circostanza sia idonea, semprechè adeguatamente dimostrata, a non comportare la sospensione del pagamento, attesa l'infondatezza della pretesa creditoria esposta nella impugnata cartella di pagamento. Né, a tale riguardo, incide l'eventuale proposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria di appello avverso la sentenza favorevole al contribuente.

**F) Determinazione dell'importo di pagamento in ordine all'IVA.**

Per il pagamento di prestazioni e cessioni recadenti nel campo dell'IVA, la soglia di 10.000,00 euro, fissata dall'art. 48-bis per far scattare l'obbligo di verifica, deve ritenersi al lordo dell'IVA.

Secondo la Ragioneria, infatti, il termine "pagamento" include necessariamente l'intero importo delle somme da corrispondere al soggetto beneficiario per soddisfare l'obbligazione assunta, giusto l'obbligo di addebitare in fattura l'intera IVA.

Tra l'altro, per le Amministrazioni Pubbliche, l'IVA addebitata in fattura rappresenta, nella maggioranza dei casi, un costo, assumendo l'Amministrazione la veste di consumatore finale.

**G) Mutui, factoring, raggruppamenti di imprese e procedure concorsuali.**

La circolare 22 fornisce alcune precisazioni sui contratti di mutuo, factoring, cessione del credito, raggruppamenti temporanei d'impresa e procedure concorsuali. Viene escluso innanzitutto che le restituzioni di somme relative a contratti di mutuo (concessi da società bancarie o dalla Cassa DD.PP.) o ad altre operazioni di indebitamento possano formare oggetto del divieto di pagamenti.

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

In caso di cessione del credito, il controllo va fatto sul creditore originario (cedente), a prescindere dalla circostanza che la cessione sia avvenuta con il consenso o meno del soggetto pubblico debitore (ceduto).

Dunque, il soggetto al quale è stato trasferito il diritto di credito (cessionario), subentrato nel rapporto con la pubblica amministrazione in seguito a un contratto stipulato tra privati, non può essere sottoposto al procedimento di verifica disciplinato dall'art. 48-bis. Tuttavia, se i controlli sul cedente evidenziano una situazione che legittima la sospensione del pagamento, l'amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del creditore originario, compreso il fermo dei pagamenti.

Analogo discorso vale per il contratto di factoring.

Nelle ipotesi di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese deve essere accertata la situazione dell'impresa mandataria e quella delle imprese mandanti. Se le mandanti non emettono fattura alla stazione appaltante, le verifiche dovranno essere effettuate nei confronti di tutte le imprese per l'importo in pagamento rapportato a ogni singola quota di partecipazione al raggruppamento.

Nel caso in cui il beneficiario del pagamento risulti sottoposto a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), secondo la Ragioneria non è possibile disporre il blocco dei pagamenti, poiché il debitore è già soggetto ad altre misure esecutive. Se sottoposto a fallimento o concordato preventivo, in effetti, l'agente della riscossione chiede l'ammissione al passivo o l'inserimento nell'elenco dei crediti della procedura.

## **2) Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 luglio 2008 - Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007 e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi a materiali da costruzione più significativi.**

Sulla G.U.R.I. n.181 del 4 agosto 2008 è stato pubblicato il decreto 24 luglio 2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rende possibile - ai sensi, dell'art. 133, commi 4, 5, 6, e dell'art. 253, comma 24, del d.lgs. n. 16306 e s.m.i. - il calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli eccezionali aumenti dei prezzi subiti da taluni materiali nel corso del 2007.

L'articolo 1 del d.m.:

a) **individua nei fili di rame conduttori dm. 0,5 mm. e nelle lamiere in acciaio (Corten)** i materiali da costruzione, per i quali è stato registrato un aumento di prezzo superiore al 10%, per effetto delle circostanze eccezionali di cui al comma 4 dell'art. 133 del citato decreto legislativo:

b) **rileva per i materiali suddetti i prezzi medi per l'anno 2006 e le variazioni percentuali annuali verificatesi nell'anno 2007 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2006:**

**\* fili di rame conduttori dm. 0,5 mm.**

- prezzo medio nell'anno 2006: € 6,013 al Kg

- variazione percentuale annuale 2007: 14,09

**\* lamiere in acciaio (Corten)**

- prezzo medio nell'anno 2006: € 0,748 al Kg

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

- variazione percentuale annuale 2007: 13,39

L'articolo 2 del provvedimento ministeriale stabilisce poi le modalità da applicare per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2007:

- **qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006**, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del d.m. 24 luglio 2008;

- **qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005**, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all'art. 1 del decreto in esame e nella tabella allegata al d.m. 2 gennaio 2008;

- **qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004**, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all'art. 1 del decreto in esame, nella tabella allegata al d.m. 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al d.m. 11 ottobre 2006;

- **qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o in anno precedente**, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all'art. 1 del decreto in esame, nella tabella allegata al d.m. 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al d.m. 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al d.m. 30 giugno 2005.

Si segnala, infine, che l'accertata variazione percentuale (dedotto il 10% di alea) non dovrebbe applicarsi necessariamente per l'intero, posto che, in base alla Circolare 4 agosto 2005 n. 871 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'impresa è tenuta a dimostrare di aver sopportato l'effettivo incremento di prezzi, producendo idonea documentazione relativa al prezzo vigente al momento dell'offerta ed a quello da lei corrisposto al fornitore. Conseguenza di ciò è che, se a seguito di tale accertamento il divario accertato è più alto dell'incremento rilevato con il decreto si applica quest'ultimo, se invece è più basso si applica l'incremento effettivo.

### **3) Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Comunicazione 1° agosto 2008 per la trasmissione di dati utili alla redazione dei prospetti statistici.**

L'Organo di Vigilanza sui contratti pubblici ha diramato ulteriori istruzioni per l'invio dei dati, da parte delle SS.AA., utili ai fini della redazione dei prospetti statistici per tutti i contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

E' noto, infatti, che il d.lgs. 163/06 e s.m.i. (art. 249 segg.) assegna all'Osservatorio il compito di redigere detti prospetti tecnici entro il 20 ottobre di ciascun anno.

Pertanto, con specifico riferimento ai contratti di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, l'Autorità, con il comunicato 1° agosto 2008, informa che, dal 4 agosto u.s., è disponibile presso il sito istituzionale una procedura telematica operante sulla base dei dati del SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare), che dovrà essere completata, entro il 30 settembre 2008, dalle stazioni appaltanti che abbiano aggiudicato, nel 2007, gare di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, specificando, in particolare, i seguenti dati:

- importo di aggiudicazione;
- CPV almeno di terzo livello;

*Nomos Appalti srl*  
*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

- data di aggiudicazione.

Di conseguenza, a far data dalla pubblicazione del comunicato, le Stazioni appaltanti possono interrompere l'invio in formato cartaceo dei dati utili ai fini della redazione dei prospetti statistici.


Le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti in formato cartaceo, antecedenti alla data di pubblicazione del comunicato, dovranno essere nuovamente effettuate attraverso la procedura telematica suddetta, nel termine ivi indicato.

Per opportuna conoscenza, si richiamano in questa sede i precedenti comunicati dell'Autorità di Vigilanza, in merito alle modalità di trasmissione dei dati sui contratti pubblici, i cui contenuti sono stati illustrati con ns. Circolari nn. 11 e 24 del 2008.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)



*Nomos Appalti srl*  
*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

Roma, 5 agosto 2008

**Circolare n. 38/2008**

**AI SIGG.RI PRESIDENTI  
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA  
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -**

**Oggetto: Approvazione definitiva "terzo" decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici.**

Segnaliamo che il Consiglio dei Ministri, in data 1<sup>^</sup> agosto 2008, ha approvato in via definitiva un ulteriore decreto legislativo, che modifica ed integra il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/06 e s.m.i.).

Con l'acquisizione dei prescritti pareri (cfr. ns. precedente circ. 34/08), prosegue, dunque, la graduale revisione della disciplina in materia di appalti pubblici, consentita da apposita delega del Parlamento (legge n. 62/05), in un'ottica generale che tiene conto delle basilari esigenze di apertura al mercato e promozione effettiva di condizioni sostanziali di leale e corretta concorrenza fra operatori economici.

Via di Val Fiorita, 90 - 00144 Roma – 06/ 45.55.68.50/51/52/53 – fax 06/64.65.11.91  
Codice Fiscale e P. IVA 09735981004 - E-MAIL [nomosappalti@alice.it](mailto:nomosappalti@alice.it)

*Nomos Appalti srl*  
*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

Considerata la rilevanza del provvedimento, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Servizio rende noto, sin d'ora, che sarà fornito agli Abbonati un commento articolato delle nuove disposizioni, informando altresì che, nell'ambito della propria attività convegnistica "itinerante", saranno programmati per il prossimo autunno alcuni incontri di approfondimento tematico della novella legislativa.


Riservata ogni eventuale variazione organizzativa, le sedi degli incontri saranno: Milano, Venezia, Ancona, Prato e Bari, nelle specifiche date oggetto di separata, tempestiva comunicazione.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti.

LM/MV

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)



*Nomos Appalti srl*  
*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

Roma, 6 agosto 2008

**Circolare n. 39/2008**

**AI SIGG.RI PRESIDENTI  
CONF SERVIZI MARCHE E PUGLIA  
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -**

**Oggetto: Legge 2 agosto 2008, n. 129 – Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di collocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.**

Sulla GURI n. 180 del 2 agosto u.s., è stata pubblicata la legge 129/08, di conversione del d.l. 3 giugno 2008, n. 97 con la quale il Governo ha dettato una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale, ed ha previsto, altresì, la proroga di termini legislativi.

In questa sede, si evidenziano le novità più significative contenute nel provvedimento, di più specifico interesse degli Enti, Società ed Aziende aderenti al Servizio.

**1) Misure fiscali**

Per quanto riguarda l'ambito fiscale, il provvedimento (art. 3) abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del d.l. 223/06 (cosiddetto decreto "Bersani"), convertito con modificazioni dalla L. 248/06, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 74/08, contenente le norme attuative della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi, nonché la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei medesimi contratti.

# *Nomos Appalti srl*

*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

Resta, invece, confermato il comma 28 del suddetto articolo 35 che sancisce il principio generale di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sia tenuto il subappaltatore medesimo.

In buona sostanza, si può in questa sede sinteticamente ricordare che la L. 248/06 - con disposizioni che peraltro in parte si sovrapponevano ad altre che restano vigenti almeno negli appalti pubblici (basti pensare, dopo il d.lgs. 113/07, all'acquisizione del Durc degli appaltatori e dei subappaltatori ai fini del pagamento degli stati di avanzamento) - prevedeva, per l'appunto (e ancora prevede, visto che il comma 28 dell'art. 35 non è abrogato), che l'appaltatore fosse obbligato in solido con il subappaltatore per i versamenti suddetti riguardanti i dipendenti di quest'ultimo impiegati nell'opera o nel servizio.

Per esonerarsi da tale responsabilità, l'appaltatore, tuttavia, doveva acquisire e trasmettere al committente idonea documentazione comprovante il rispetto di tali adempimenti. Tale documentazione è stata successivamente definita proprio con il d.m. 74/08, oggi abrogato, e consisteva, nella sostanza (v. in particolare artt. 2 e 4), nei modelli F24 per le ritenute fiscali e nel Durc per quelle previdenziali, ovvero da alternative asseverazioni rilasciate da professionisti o centri di assistenza fiscale.

Per quanto concerne gli enti committenti, l'abrogazione delle citate disposizioni comporta il venir meno della previsione contenuta nel d.l. 223/06, che prevedeva l'irrogazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di € 5.000,00 fino ad un massimo di € 200.000,00, nel caso in cui gli stessi provvedevano al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza accertare la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ricevute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei soggetti obbligati.

Si ricorda peraltro che l'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 e s.m.i. prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, in cui il committente sia anche imprenditore o datore di lavoro, questi è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Si osserva, a tale proposito, che il comma 8 in commento abroga anche il comma 34 del citato art. 35, il quale, nell'ultimo periodo, faceva salvo, da un lato, il medesimo art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 e s.m.i. ed estendeva, dall'altro, la responsabilità solidale prevista da quest'ultima norma all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. Dovrebbe pertanto considerarsi ancora vigente la responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. 276 e s.m.i., ferma restando la soppressione dell'estensione della medesima alle suddette ritenute fiscali.

## **2) Proroga di termini legislativi**

Il provvedimento dispone, altresì, la proroga di alcuni termini legislativi, tra cui:

- la proroga al 1° gennaio 2009 del termine per l'abrogazione di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici) degli artt. 351, 352, 353, 354 e 355 della L. 2248/1865 (concernenti i creditori degli appaltatori di opere pubbliche, nonché la domanda e la concessione di sequestri), in scadenza al 1° luglio 2008, come da

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

ultimo sancito dall'art. 19 del d.l. 248/07, convertito con modificazioni dalla L. 31/08 (art. 4, comma 5) ;

- la proroga al 1° gennaio 2009 del termine previsto dal T.U. sulla sicurezza nei luoghi di cantiere (d.lgs. 81/08), per l'elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi, da parte dei datori di lavoro (DUVRI) (art. 4, comma 2-bis).

In virtù della modifica legislativa, l'originario termine del 29 luglio 2008, entro il quale i datori di lavoro dovevano procedere alla valutazione di tutti i rischi aziendali, adottando i relativi documenti, è posticipato al 1° gennaio 2009.

Si rammenta che la mancata valutazione dei rischi o la loro non conformità alle prescrizioni, soprattutto nelle aziende che operano in settori a rischio, può portare all'arresto da sei a dodici mesi o all'ammenda da 5.000,00 a 15.000,00 euro.

- la proroga al 1° gennaio 2009 dell'obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, per fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, per fini assicurativi, le informazioni concernenti gli infortuni sul lavoro, che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. 81/08 recante attuazione dell'articolo 1 della L.123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 4, comma 2).

Con l'art. 4, comma 7 della legge 129/08 è stato inoltre modificato il termine per la cessazione delle attività non consentite alle società a capitale interamente pubblico o misto, contenuto nell'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 223/06, convertito, dalla legge 248/06.

La novella estende a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 223/06 il termine entro il quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, sono chiamate a cessare le attività non consentite.

A tale proposito si ricorda che il termine previsto dal testo originario del d.l. era di 12 mesi (con scadenza quindi 4 luglio 2007), esteso a 24 (con scadenza 4 luglio 2008) dal comma 720 dell'art. 1 della L. 296/06 (finanziaria 2007).

Come è noto, l'art. 13 suddetto prevede norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

In particolare, la norma dispone quanto segue:

1. *“Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.*

*Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.*

2. *Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.*

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data".

### 3) Termovalorizzatori

Il comma 7 dell'art. 4-bis novella il comma 137 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), relativamente alla possibilità di concedere agli impianti di termovalorizzazione gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili:

- prevedendo (alla lettera a) che gli incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati negli impianti di termovalorizzazione (inserendo le parole "con riferimento alla parte organica dei rifiuti");
- spostando al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico ha la possibilità di accordare – in deroga – gli incentivi citati agli impianti autorizzati e non ancora entrati in esercizio e a quelli ancora in costruzione (lett. b).

Si osserva che una norma analoga è contenuta nell'art. 8-bis del d.l. 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione impania e ulteriori disposizioni di protezione, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123.


### 4) Arbitrati

Il comma 12 dell'art. 4-bis della legge 129/08 differisce i termini di cui all'art. 15 del d.l. 248 del 2007, convertito in legge 31/08, in materia di divieto di arbitrato nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui all'art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria 2008) alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, presso Tribunali e Corti d'appello (di cui al d.lgs. 168/06) e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)



*Nomos Appalti srl*  
*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

Roma, 26 agosto 2008

**Circolare n. 40/2008**

**AI SIGG.RI PRESIDENTI  
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA  
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -**

**Oggetto: Legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – Manovra economica del Governo per il triennio 2009-2011.**

Sulla GURI n. 195, S.O. n. 196, del 21 agosto 2008, è stata pubblicata la legge di conversione del d.l. n.112/08 (cfr. Circolare n. 34/08).

Si tratta, come è noto, del provvedimento più significativo della manovra economica triennale del Governo per la stabilizzazione dei conti pubblici ed il rilancio dell'economia.

La versione definitiva della legge riproduce gran parte delle disposizioni inserite dal Governo nel d.l. n. 112, con alcune rilevanti novità, ad iniziare dalla disciplina sui servizi pubblici locali, sostitutiva delle disposizioni contenute all'art. 113 del T.U. sugli ee.ll. n. 267/00 e s.m.i.

Per opportuna conoscenza, si evidenziano di seguito le disposizioni di più significativo interesse degli Enti, Società ed Aziende aderenti al Servizio, con riserva di diramare ulteriori circolari tematiche.

**a) Programma di edilizia residenziale**

Con apposito d.P.C.M., previa delibera CIPE e d'intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, è approvato un piano di edilizia, finanziato con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, rivolto ad un'ampia platea di categorie sociali svantaggiate appositamente individuate. A tal riguardo, viene precisato che il

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Piano nazionale ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

- costituzione di fondi immobiliari;
- incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, del Capo III del d.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente l'oggetto del contratto, le procedure di scelta del contraente e la selezione delle offerte;
- agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame;
- realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia anche sociale.

## **b) Trasformazione delle Università in fondazioni (art. 16)**

Le Università pubbliche possono trasformarsi in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione deve essere adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta e approvata con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con quello dell'Economia.

La trasformazione opera dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera. Le fondazioni subentrano nei rapporti e nella titolarità del patrimonio universitario e la proprietà dei beni immobili degli Atenei è trasferita, con decreto dell'Agenzia del Demanio, al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie.

Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

Le fondazioni universitarie sono considerate enti non commerciali. I contributi e le liberalità a loro favore sono esenti da tasse e deducibili dal reddito.

Insieme alla delibera di trasformazione devono essere adottati statuto e regolamenti amministrativi e contabili della fondazione, nella quale potranno entrare soggetti pubblici e privati. La vigilanza compete al Ministero dell'Istruzione, di concerto con quello dell'Economia, mentre il controllo contabile spetta alla Corte dei conti.

## **c) Reclutamento del personale delle società pubbliche (art. 18)**

L'articolo 18 disciplina i criteri cui le società pubbliche devono attenersi nel reclutamento di personale.

In particolare, il comma 1 dispone che, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/01.

Il citato comma 3 dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Le società, quindi, dovranno attenersi a tali principi nel regolamentare le modalità di reclutamento di nuovo personale.

Il comma 2 precisa, poi, che le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento le società quotate su mercati regolamentati.

## **d) Servizi pubblici locali (art. 23 bis)**

Come già precisato, la manovra economica del Governo contiene anche la nuova disciplina sull'affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in sostituzione delle previsioni contenute all'art. 113 del T.U. sugli ee.ll., che viene espressamente abrogato, salvo per le 3 parti non incompatibili.

Per quanto concerne i profili più significativi della novella, si evidenzia innanzitutto che le disposizioni ivi contenute si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle discipline di settore con esse incompatibili.

Principio generale è che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali deve avvenire, in via ordinaria, in favore di imprenditori o società individuati mediante procedure concorrenziali ad evidenza pubblica.

Tuttavia, è previsto che, nel caso di situazioni che, a motivo di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire in modo diretto, nel rispetto comunque dei principi della disciplina comunitaria.

A tal fine, però, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad una analisi di mercato e, contestualmente, trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza, da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione.

E', inoltre, consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali, nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

Per quanto riguarda le concessioni relative al servizio idrico integrato, rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, è previsto che le stesse cessino comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate in deroga alle modalità di affidamento ordinario, per quelle situazioni che non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, sopra descritte.

I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive ordinarie, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Tale divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati.

I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

La norma prevede, altresì, che il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni ed entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Unificata, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, al fine di:

- prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale;
- consentire ai comuni con un limitato numero di residenti di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
- disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla nuova disciplina, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
- applicare il principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere.

Viene disposto, infine, che restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge.

## e) Soppressione di leggi (art. 24)

# *Nomos Appalti srl*

*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

A far data dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, sono o restano abrogate le disposizioni legislative elencate in un apposito allegato. Si tratta di leggi desuete (dal 1864 al 1996) che vengono espressamente abrogate.

## **f) Soppressione di enti pubblici non economici (art. 26)**

Gli enti pubblici non economici con meno di 50 persone in organico e gli enti individuati dalla Finanziaria per il 2008 (legge 244/07) sono soppressi decorsi 90 gg. dall'entrata in vigore della legge. Sono fatti salvi, tra gli altri, gli Ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco pubblicato dall'ISTAT in "Gazzetta Ufficiale" ogni anno entro il 31 luglio, gli enti parco e quelli di ricerca, le autorità portuali.

Sono soppressi, altresì, tutti gli enti pubblici non economici per i quali, al 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino, ai sensi dell'art. 2 della legge 244/07.

Le funzioni degli enti soppressi passano all'amministrazione vigilante.

## **g) Riduzione utilizzo della carta (art. 27)**

Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le Amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre Amministrazioni.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di Organi costituzionali, di Amministrazioni o Enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico.

Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

## **h) Carta d'identità (art. 31)**

La durata della carta di identità è elevata a dieci anni e dal 1° gennaio 2010 devono essere inserite anche le impronte digitali. Ai fini del rinnovo, i Comuni provvedono ad informare i titolari della carta d'identità sulla data di scadenza del documento stesso, tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

## **i) Installazione impianti negli edifici (art. 35)**

È previsto che, entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dello Sviluppo economico dovrà emanare uno o più decreti volti a disciplinare:

- il complesso delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
- la definizione di un reale sistema di verifiche dei suddetti impianti con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli stessi, garantendo un'effettiva sicurezza;
- la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni degli obblighi di cui sopra.

Viene altresì disposta l'abrogazione dell'obbligo, di cui all'art. 13 del d.m. n. 37/08, in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, di conservare la documentazione amministrativa e tecnica e il libretto di uso e

# *Nomos Appalti srl*

*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

manutenzione, nonché l'obbligo di consegnare detta documentazione all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile.

## **1) Libro unico del lavoro (art. 39)**

I primi 7 commi dell'articolo 39 disciplinano il nuovo "libro unico" sul lavoro. Con l'esclusione del solo datore di lavoro domestico, i datori di lavoro privati dovranno, infatti, istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

L'attuazione della disciplina è rimessa a un provvedimento del Ministro del lavoro, che dovrà stabilire le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico, nonché la disciplina del relativo regime transitorio. Pertanto, fino a quando non sarà data attuazione al libro unico del lavoro, continua a trovare applicazione l'attuale disciplina in materia di libri paga e matricola.

Sul piano strettamente pratico, la norma precisa che, per ciascun lavoratore, sul libro andranno indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Relativamente alle modalità di compilazione, per ciascun mese di riferimento, nel libro unico andrà effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate (quindi sia quelle fiscali o quelle contributive che quelle sindacali), le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario andranno indicate specificatamente.

Il libro unico dovrà inoltre contenere un calendario delle presenze da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nell'ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Le annotazioni (come detto mensilmente) andranno effettuate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Relativamente al regime sanzionatorio, la violazione dell'obbligo di istituzione e di tenuta del libro unico sarà punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro; l'omessa esibizione agli organi di vigilanza, invece, con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I consulenti del lavoro (inclusi i professionisti equiparati) che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, saranno puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro o, in caso di recidiva della violazione, da 500 a 3.000 euro. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali sarà punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori da 500 a 3.000 euro. La violazione dell'obbligo di scritturazione entro il termine del giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro.

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

La mancata conservazione del libro unico (il termine sarà previsto dal decreto di attuazione) sarà punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione di tutte le sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

## **m) Regole sulla conservazione dei documenti di lavoro (art. 40)**

Tra le previsioni contenute nell'articolo, rileva la modifica all'art. 17 della legge 68/99 (norme sul collocamento dei disabili), in virtù della quale le imprese che partecipano a gare d'appalto o hanno rapporti con la P.A. non devono più presentare la certificazione che attesta il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili, ferma la presentazione della dichiarazione di regolarità da parte del legale rappresentante.

## **n) Collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione (art. 46)**

L'articolo introduce alcune importanti novità in materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle pubbliche Amministrazioni.

Per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza da parte degli enti locali, è necessario il possesso, da parte dell'affidatario, di una "particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria", e la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

A modifica dell'articolo 3 della legge 244/07, si precisa inoltre che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento ad attività istituzionali o previste nel programma del Consiglio.

Dunque, la nuova disciplina amplia le fattispecie di collaborazioni su cui delibera il Consiglio, ma non obbliga al contempo all'adozione di un atto specifico su finalità e tipologia dei singoli incarichi. Sarebbe legittimo, quindi, l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di cui sia dimostrabile la funzionalità ai fini strategici delineati negli atti fondamentali del Consiglio.

Si prevede anche una precisa responsabilità amministrativa per i dirigenti che ricorrono a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o utilizzano i collaboratori come lavoratori subordinati.

# *Nomos Appalti srl*

*Servizio di Consulenza agli Enti Locali*

E' necessario, infine, segnalare che, ai sensi della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/08, l'affidamento degli incarichi di consulenza è comunque subordinato alla pubblicazione sul sito web dell'amministrazione committente del relativo provvedimento. Inoltre, si rammenta che l'incarico deve avere natura temporanea, ancorché possa essere prorogato per completare un'attività avviata, ma non rinnovato.

**o) Risparmio energetico (art. 48)**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, d.lgs. 82/05, devono fornirsi di combustibile da riscaldamento e dei servizi di energia elettrica tramite le convenzioni Consip o comunque a prezzi non superiori a quelli praticati dalla stessa società.

Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di acquisto in modo da ottenere risparmi equivalenti.

**p) Disposizioni per lo snellimento dei procedimenti giudiziari (artt. 50 segg.)**

In un'ottica di snellimento, sono previste numerose modifiche ai procedimenti giurisdizionali sul lavoro, ed in quelli civili, amministrativi e tributari.

**q) Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti locali (art. 58)**

Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente, con delibera dell'organo di Governo, deve individuare i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' prevista la redazione del Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione, in cui si determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

**r) Ulteriori misure di riduzione della spesa pubblica – Corrispettivi e incentivi per la progettazione (art. 61).**

A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Sempre a decorrere dall'anno 2009, le medesime amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione non si applica relativamente alle spese

# Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

per convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano inoltre alle Regioni, alle province autonome, agli enti di rispettiva competenza del Servizio sanitario nazionale, agli enti locali ed agli enti previdenziali privatizzati.

Le società non quotate, a totale partecipazione pubblica, ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni precedenti, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione delle citate disposizioni.

Significative novità riguardano poi gli incentivi per le attività connesse alla progettazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5%, versata ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con tale previsione, dunque, dal 1° gennaio p.v. la misura dell'incentivo alla progettazione erogato in favore dei soggetti beneficiari passa dal 2% allo 0,50% del valore dell'opera.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. n. 267/00 e s.m.i. sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art. 82 del citato d.lgs. n. 267.

## s) Spese di personale per gli Enti locali e delle Camere di commercio (art. 76)

L'articolo rimodula la disciplina in materia di contenimento delle spese di personale degli Enti Locali, irrigidendo il regime previsto dalla Finanziaria per il 2008.

## t) Disposizioni per banche, assicurazioni, cooperative (art. 82)

Sono dettate disposizioni restrittive in campo fiscale e finanziario nei riguardi di banche, assicurazioni e società cooperative.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

